



ORD. N. 134 DEL 08/4/2017

Prot. 4755

ORDINANZA DI INAGIBILITÀ TEMPORANEA DI EDIFICIO A SEGUITO DELLA REDAZIONE DI SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI

IL SINDACO

PREMESSO che in data 28 agosto e 26-30 ottobre 2016 nel centro Italia si sono verificati gravi eventi sismici, seguito da successive scosse di forte intensità, che hanno interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale danni diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente nel territorio comunale, causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio medesimo con conseguente rischio di distacchi e/o crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTO il sopralluogo effettuato dal personale incaricato dalla Protezione Civile (AEDS) in data 26-02-2017, squadra n. P1977 -scheda 003- composta dall'Ing Silvio PAGANO e dall'Arch. Francesco MARTONI, ed il relativo esito da cui risulta che all'edificio denominato "Palazzo Finaguerra", *di proprietà comunale*, ubicato in Via San Francesco n.9, **distinto al catasto al foglio 54 part. 235**, è stato attribuito il seguente giudizio "B" edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti, in quanto *"si denota un vistoso rigonfiamento di intonaco affrescato (di epoca 700) che costituisce pericolo in quanto in evidente fase di distacco"*, per effetto della crisi sismica;

VALUTATO che la situazione può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.l.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DICHIARA

L'INAGIBILITÀ TEMPORANEA dell'edificio denominato "Palazzo Finaguerra", *di proprietà comunale*, ubicato in Via San Francesco n. 9, **distinto al catasto al foglio 54 part. 235**, a cui è stato attribuito il seguente giudizio "B" edificio temporaneamente inagibile, ma agibile con provvedimenti che pongano rimedio al *vistoso rigonfiamento di intonaco affrescato (di epoca 700) che costituisce pericolo in quanto in evidente fase di distacco"*;

ORDINA

1 – Lo sgombero e il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizione di sicurezza;

2 - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile: tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

DISPONE

-A trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Macerata (UTG);
- Provincia di Macerata;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR)
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale;
- Polizia Municipale

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato:

- della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg. Ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima.

Ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/90, viene individuato quale Responsabile del procedimento il RONCI Ing. Roberto

Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Matelica contattabile al n.333 2443389

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Centro Operativo Comunale (COC)

Dal Comune di Matelica, lì 04 aprile 2017

IL SINDACO
(Dr. Alessandro Delpriori)

